

Padre e figlio: un legame oltre le sbarre

di Michela Salvetti*

*Guardo dalla finestra
l'immensità del vuoto
e vedo te mio figlio adorato,
e dove guardo ti vedo apparire ...
senza di te mi sentirei un fallito
perché tu sei il mio sogno realizzato
(Rimpianti di un padre carcerato,
poesia al figlio di un detenuto).*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Minori in visita al carcere e disagio psicologico. – 3. Strumenti di comunicazione genitori figli in carcere. – 4. Figure esterne garanti l'affettività in carcere. – 5. Paternità in carcere. – 6. Lo psicologo carcerario e la tutela della paternità in carcere. – 7. Conclusioni.

1. Introduzione.

La Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (art. 9 comma terzo) afferma che gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo, separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo, dove per fanciullo si intende il minore di anni 18. La Costituzione stessa tutela il diritto all'affettività ed alla famiglia richiamandone il valore e l'importanza (artt. 3, 29, 30, 31). Quando il genitore è detenuto, questo diritto deve però tenere conto della tutela della sicurezza, e non è facile trovare un contemperamento. Il legislatore è chiamato a operare il necessario bilanciamento tra *“interessi di pari rilevanza costituzionale, tra tutela del diritto del detenuto\internato di mantenere i rapporti affettivi con i figli e i nipoti e quello di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica”*.

In un recente incontro tra i detenuti del carcere romano di Rebibbia e i giudici della Corte Costituzionale, la dott.ssa Cartabia, membro della Consulta, ha risposto ad una domanda posta da una detenuta sul diritto all'affettività (4 ottobre 2018).

La vice presidente della Consulta si è espressa mettendo in luce la complessità del rapporto tra sicurezza e affettività: *“il carcere toglie la libertà di muoverti, ma soprattutto crea una distanza negli affetti, [...] non si possono togliere alzando dei muri o delle barriere, ma si vivono in una dimensione di mancanza, di nostalgia, e tanto più manca qualcosa, e quanto più è intenso e presente è il legame con le persone care. [...] La famiglia, la maternità, questi rapporti sono ben presenti nella Costituzione che li tutela come diritti e doveri che non si fermano fuori dalle mura del carcere [...] certo il modo e il come non possono che essere diversi,*

perché bisogna tenere conto essenzialmente dei problemi della sicurezza. Incidere sui rapporti familiari significa spostare l'afflittività della pena anche su persone che non hanno commesso reati. Quando si incide su quel rapporto si tocca la vita non di una sola persona, ma anche quella di innocenti, tanto più se sono minori [...]”¹.

Nel corso della mia esperienza di psicologa carceraria in una Casa di Reclusione maschile, con circuito di Alta e Media Sicurezza, ho raccolto più volte la testimonianza delle conseguenze che la carcerazione ha sulla vita dei figli.

Un giorno una bambina di 6 anni in visita al padre detenuto mi fece un disegno pieno di uccelli, poi iniziò a barrarne una parte con delle croci, quando le chiesi di spiegarmene il motivo, mi disse che erano morti tutti i maschi. La spiegazione della bambina fu netta e, a suo modo, fulminante: *“perché i maschi sono tutti scemi e inutili, perché i papà non ci sono mai”*.

La bambina non era riuscita ad accettare la carcerazione del padre e, il fatto che lo descrivesse in un disegno ad un'estranea, corrispondeva in qualche modo ad una richiesta di aiuto alla società esterna rispetto al problema della perdita della relazione paterna.

Il nostro ordinamento penitenziario pone attenzione all'interruzione dei rapporti affettivi e colloca i rapporti con la famiglia tra gli aspetti fondamentali del trattamento, così come richiamato anche nella circolare del DAP n. 0137372 del 23.04.2018, che alla luce della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, ribadisce che i minori figli di genitori detenuti hanno gli stessi diritti degli altri, inclusa la possibilità di un contatto regolare con i loro genitori. La circolare riconosce inoltre le difficoltà che questi minori possono incontrare per la mancanza di qualità del contatto familiare, per la stigmatizzazione sociale e le conseguenze finanziarie, pratiche e psicologiche della detenzione del genitore.

Questi minori in un certo senso scontano la condanna del genitore, perché le sue scelte delinquenziali, creano una rottura dei legami affettivi e contemporaneamente li rendono portatori di uno stigma sociale.

Un padre detenuto proveniente da Scampia mi disse di avere fatto iscrivere i figli in un'altra scuola, perché nel quartiere era considerato “normale” dai compagni che un genitore stesse in carcere, e temeva che questo atteggiamento potesse portare i figli a non capire la gravità delle sue scelte sbagliate. Nella nuova scuola tuttavia i bambini ebbero difficoltà di inserimento con i compagni quando raccontarono che il padre era un detenuto.

Il pregiudizio diminuisce in ambienti dove c'è una maggior tasso di illegalità, perché la detenzione è un fattore considerato “normale”, con il rischio che i ragazzi, soprattutto in età adolescenziale, possano avvicinarsi a contesti sociali

* Psicologa-psicoterapeuta presso il Carcere di San Gimignano e l'UEPE di Lucca.

¹ /radiolocalizzatore/scheda/553289/viaggio-in-italia-la-corte-costituzionale-nelle-carceri.

devianti dove si sentono più accettati. Questo lo capì perfettamente Don Pugliesi che venne ucciso proprio per il cambiamento culturale che voleva portare attraverso la sua opera nel quartiere Brancaccio.

I minori in visita al genitore in carcere incontrano attraverso questa esperienza lo Stato e ne traggono un’immagine anche dal modo in cui verranno trattati.

Un detenuto mi ha raccontato che quando va in permesso premio la figlia di 6 anni lo vuole sempre accompagnare a firmare dai carabinieri, a cui si è affezionata e proprio attraverso il loro modo gentile di relazionarsi con lei, si sta creando un’immagine positiva delle Istituzioni.

I ragazzi sono molto attenti non solo alle parole che rivolgiamo loro, ma anche al tono di voce e alla modalità relazionale degli adulti, questi elementi contribuiranno a formare un immaginario soprattutto in situazioni per loro stressanti o di sofferenza. È importante una presenza dello Stato a sostegno dei figli dei detenuti anche in un’ottica di prevenzione, per farli sentire accettati e “uguali” agli altri, favorendo un’integrazione in un contesto di legalità.

2. Minori in visita al carcere e disagio psicologico.

L’ambiente fisico del carcere, con gli alti muri e i lunghi corridoi, le perquisizioni ..., incide spesso in modo negativo sui minori creando forme reattive di ansia e disagio, fenomeno portato all’attenzione tra gli altri dall’associazione *Bambini senza Sbarre*, che sottolinea da sempre l’importanza di costruire spazi fisici e procedure adeguate all’accoglienza dei minori.

Esiste in Italia un protocollo d’intesa tra il Ministro della giustizia, l’Autorità garante dell’infanzia e adolescenza e l’associazione *Bambini senza Sbarre* firmato nel 2014 e rinnovato nel novembre 2018, in cui tra l’altro si sottolineava come il Ministero della Giustizia si impegnava affinché le scelte del luogo di detenzione di un genitore con figli minorenni tenesse conto della necessità di garantire un contatto diretto durante la carcerazione, e che in tutte le sale d’attesa si attrezzasse uno spazio bambini dove minorenni potessero sentirsi accolti e riconosciuti. Il Ministero della Giustizia ricorda altresì che anche grazie alla crescente attenzione nel creare luoghi accoglienti per i minori e i loro genitori, sono aumentate nell’ultimo biennio anche il numero di visite di figli minorenni ai genitori detenuti: per la fascia di età 0-5 anni si è passati da circa 14mila richieste a 19.200, mentre la fascia 6-11 anni è salita da 13mila a poco più di 16mila².

L’ambiente fisico del carcere connotato da strutture deputate alla sicurezza crea spesso un forte impatto a chi entra ed in alcuni casi crisi di ansia e di panico, è per questo la creazione di ambienti dedicati ai minori è importante.

²<https://www.bambinisenzasbarre.org/3-rinnovo-della-carta-dei-diritti-dei-figli-dei-genitori-detenuti/>.

“A San Vittore” – mi raccontò un detenuto – *“la ludoteca e il colloquio con Sara si svolgeva nel migliore dei modi, facendola giocare e sentire tranquilla. Le regole di sicurezza erano uguali ma i giochi e la stanza piena di bambini che la distraevano, le domande che mi faceva erano legate al gioco e io potevo dire di sì. Nei carceri dove non c’era la ludoteca le uniche richieste a cui ho potuto dire sì sono state Papà mi abbracci o mi prendi in braccio, diventavo il papà dei no ...”*. Si legge inoltre sia in questo protocollo e nella Circolare sopra citata che deve essere impartita un’adeguata formazione sulle politiche, le prassi e le modalità di contatto con i minori a tutto il personale che ha contatti regolari con i figli di genitori detenuti. Questo aspetto risulta tuttavia carente nella formazione del personale di polizia, sarebbe invece molto importante che venisse portato avanti, perché i poliziotti rappresentano il contatto diretto tra i minori e l’Istituzione.

A testimonianza di quanto siano importanti le figure delegate all’accoglienza dei familiari, un detenuto mi raccontò che il proprio figlio, nato quando lui era in carcere, chiamava papà tutti gli agenti di polizia, non riuscendo a collegare il nome ad un significato emotivo: sapeva solo che la mamma gli diceva andiamo a trovare papà.

In generale i detenuti raccontano di come alcuni agenti con il loro sorriso o comportamento gentile verso i figli abbiano reso più semplice l’impatto con il carcere. Il caso contrario è testimoniato dai ricordi di chi si è trovato personale di polizia poco abituato a trattare con i bambini, e che ha creato loro, suo malgrado, un impatto negativo all’ingresso in carcere.

Va ricordato tuttavia che a questo può contribuire anche l’atteggiamento delatorio del detenuto che indica i poliziotti come “carcerieri” che gli impediscono di andare a casa, disconoscendo agli occhi del figlio il valore della legge e dipingendosi come vittima dello Stato. A maggior ragione in questo caso un personale che segue le procedure di sicurezza, ma è preparato all’accoglienza dei minori, può mostrare un atteggiamento, che almeno in parte può rompere un simile pregiudizio. In generale ho avuto la possibilità di costatare come sia importante il modo in cui i poliziotti si rapportano alle famiglia quando debbono chiudere il colloquio: le parole e il tono di voce usato rimangono impresse nella memoria emotiva dei minori. Molti agenti hanno saputo risolvere le crisi di pianto dei bambini più piccoli o confortarli quando dovevano letteralmente essere staccati dalla braccia del genitore. Non è facile neppure per la polizia assistere a queste scene e dover mantenere il rispetto delle regole: un’adeguata formazione può essere loro di aiuto nel riuscire a ridurre l’impatto emotivo di queste situazioni.

3. Strumenti di comunicazione genitori figli in carcere.

*... tu te ne sei andato (della qualcosa soffro),
tu sei qui (giacchè mi rivolgo a te).
L'assenza si protrae
e bisogna che io la sopporti.
Io devo perciò manipolarla:
trasformare la distorsione
del tempo in un movimento di va e vieni,
produrre del ritmo,
aprire la scena del linguaggio ...
(Barthes, Frammenti di un discorso amoroso)*

Gli strumenti più immediati per mantenere una relazione genitori detenuti e figli sono i colloqui, le telefonate e la corrispondenza.

I detenuti e gli internati possono usufruire di sei colloqui al mese; tuttavia, se si tratta di detenuti o internati per i reati previsti nel primo periodo del primo dell'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) e per i quali si applichi il divieto di benefici previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese.

I sei colloqui mensili possono aumentare, in base al comma 9, art. 37 DPR 230/2000, sulla base della decisione dell'autorità competente, quando si tratta di soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge con bambini con meno di dieci anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze.

Regole ancora più restrittive sono dettate per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-*bis* OP, per i quali è prevista la possibilità di svolgere un colloquio una volta al mese con i familiari, e se si svolgano esclusivamente con figli minori e i nipoti di anni 12 possono avvenire senza vetro divisorio (Circolare DAP n. 3676/616 del 2 ottobre 2017). Il colloquio è sottoposto a video registrazione ed ascolto previo motivato provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il posizionamento del minore nello spazio destinato al detenuto internato deve eventualmente avvenire evitando forme di contatto diretto con ogni familiare adulto.

Il legislatore prova a mantenere i rapporti affettivi cercando un contemperamento con la sicurezza pubblica, è chiaro tuttavia che l'esigenza della sicurezza abbia la supremazia sull'affettività.

In ogni istituto i condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alle telefonate a congiunti conviventi una volta la settimana. Quando si tratta di detenuti internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'art. 4-*bis* OP, e per i quali si applica il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese.

Può essere concesso un numero maggiore di colloqui telefonici in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la corrispondenza telefonica si svolge con prole di età inferiore ai 10 anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto (art. 39 DPR 230/2000).

Nel 2010 la Cassazione, con sentenza n. 35569 del 4 giugno 2010 affermava che “*i colloqui telefonici straordinari possono essere autorizzati con figli minori soltanto in casi di particolare rilevanza ed urgenza*”. Nella circolare del DAP n. 3533/5983 del 2003 si parlava invece di tre ipotesi disgiunte, richiamando la discrezionalità della decisione della Amministrazione: “... *anche per l'irrazionalità delle conseguenze di una deroga relativa solo alla prole di età inferiore ai dieci anni, sembra doversi concludere che i casi in cui può essere accordata un'autorizzazione in deroga al limite (una chiamata alla settimana oppure due volte al mese) siano tre: motivi di urgenza o di particolare rilevanza; rapporti con figlio o figlia di età inferiore ai dieci anni; trasferimento del detenuto*”.

La circolare del DAP cerca di mantenere un maggiore bilanciamento tra affettività e sicurezza, secondo la Cassazione sono due le condizioni per cui si possono concedere, a discrezione della direzione, telefonate aggiuntive, tra cui ci sono condizioni di rilevanza ed urgenza riferite alla prole di età inferiore ai 10 anni. Si sottolinea che da un punto di vista psicologico la minore età e la distanza dall'affetto genitoriale costituiscono di per sé un fatto rilevante ed urgente.

Da un punto di vista psicologico inoltre, e apparentemente anche rispetto alla sicurezza vista la possibilità discrezionale della loro concessione, non si capisce la motivazione perché le telefonate aggiuntive non riguardino tutti minori, ma nello specifico solo i bambini sotto i 10 anni.

Il Giudice Cartabia nell'intervento a Rebibbia riferisce, inoltre, a questo proposito, che è stata data una grande responsabilità ai Magistrati di sorveglianza e all'Amministrazione penitenziaria, perché togliendo i divieti rigidi della legge, si lasciano all'interpretazione della direzione dell'Istituto le scelte rispetto all'ampliamento degli strumenti di rapporto genitori figli: “*Noi diciamo valutate caso per caso guardate bene perché certo in quelle telefonate voi potete parlare con il figlio malato ma anche con la criminalità organizzata. È ovvio che ci sia un problema serio da valutare e da contemperare. Abbiamo chiesto l'individualizzazione di queste decisioni a chi ha la responsabilità del carcere di prendersi enormi responsabilità di scegliere di capire quando è possibile concedere di più, il loro è un atto di fiducia nei vostri confronti*”.

Questa discrezionalità è condizionata dalla visione del singolo Direttore per cui lo stesso detenuto trasferito in altro carcere si può vedere ridurre o ampliare i colloqui e le telefonate. In una ricerca dell'Istituto degli Studi sulla Paternità di Roma del 2015, fatta in 7 carceri di regioni diverse, risultava molto evidente che la detenzione in un determinato istituto condizionava la percezione del sostegno alla paternità ricevuto dall'Amministrazione. Alla domanda posta ai detenuti, se la

Direzione dell’istituto penitenziario facesse il possibile per favorire il rapporto padre-figli, emergeva la marcata differenza tra un carcere e l’altro, passando dal 47% al 9% di risposte positive nei diversi istituti .

“Il compimento del decimo anno di mio figlio” racconta un detenuto *“è stato vissuto come momento di gioia, ma anche con il timore che mi venissero tolte le telefonate aggiuntive che facevo alla famiglia. Questo è avvenuto perché è cambiato il direttore che voleva motivi precisi per la mia richiesta, il fatto che era un padre non è stato sufficiente”*.

Le telefonate durano 10 minuti, quindi arrivano normalmente ad un’ora al mese o venti minuti al mese per condannati per i reati di cui all’art. 4-*bis* comma 1 OP: per fare un paragone si da più tempo in carcere per vedere un *film* o giocare una partita di calcio, del tempo concesso per parlare con i figli al telefono. Per la maggioranza dei detenuti delle case di reclusione le telefonate costituiscono il contatto più frequente con i familiari, quindi se ne capisce il valore e l’importanza, tenuto conto che il tempo della telefonata viene condiviso anche con altri familiari e in alcuni casi non vi sono visite per problemi economici, di distanza o per la separazione conflittuale tra coniugi.

La concessione di telefonate aggiuntive da parte del direttore incide su una comunicazione familiare che in carcere è di per sé difficile, del resto il valore di una quantità minima d’acqua ha un valore diverso se ci si trova nel deserto ...

4. Figure esterne garanti l’affettività in carcere³.

Oltre la direzione, la polizia, i volontari e l’area trattamentale operano in carcere altre figure rilevanti: il Magistrato di sorveglianza, il garante dei detenuti e il PRAP.

Il magistrato di sorveglianza è il giudice sulla persona nella sua evoluzione.

Diceva Margara che il Magistrato di sorveglianza *“guarda un film”*, mentre i giudici della cognizione *“guardano una fotografia”*, nel senso che il Magistrato di sorveglianza osserva una progressione di un racconto di una persona in cambiamento. Il Magistrato di sorveglianza fa delle prognosi, avanza un giudizio su ciò che può avvenire e per questo è fortemente coinvolto nelle decisioni sull’affettività. Come diceva, sempre il Giudice Cartabia, il Magistrato di sorveglianza si assume la responsabilità di una scelta nel momento in cui decide di concedere o meno risposte positive alle istanze dei detenuti.

Va ricordata per esempio la recente possibilità del detenuto attraverso lo strumento introdotto con gli artt. 35-*bis* e 69, comma 6, lett. b), per esempio, di fare reclamo

³ Si ringraziano per la consulenza e l’attenzione dimostrata per la tematica dell’affettività in carcere: la dott.ssa Marialetizia Venturini, Magistrato di sorveglianza di Siena, il dottor Antonio Fullone, Provveditore della Toscana e dell’Umbria, e la dott.ssa Sofia Ciuffoletti, Garante Detenuti di San Gimignano, Ricercatrice Unifi e Presidente de L’Altro Diritto.

contro decisioni o “*inosservanze*” in genere dell’Amministrazione al Magistrato di sorveglianza, che può ordinare rimedi all’amministrazione entro un termine, qualora ravveda un attuale e grave pregiudizio all’esercizio di diritti.

La tutela degli affetti è garantita anche dall’art. 30-ter O.P. (permessi premio) che possono essere concessi sulla base di determinati presupposti, ed in qualche modo anche dall’art. 30 O.P. (permessi di necessità o per gravi motivi).

Il PRAP stesso ha una funzione di controllo di possibili violazioni e di promozione di iniziative che favoriscano l’espressione dell’affettività attraverso la promozione di iniziative mirate.

Nel 2015 il Prap della Toscana, in collaborazione con il Garante dell’infanzia e Adolescenza e dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, partecipò tra l’altro ad una ricerca che riguardava tutti i carceri della Toscana sui Minori in visita in Carcere, rilevando potenzialità e criticità della situazione carceraria regionale⁴.

Il Garante dei detenuti costituisce invece un organo di garanzia e promozione dei diritti, tra cui il diritto all’affettività, per cui attua un monitoraggio continuo sulla loro eventuale lesione da parte dell’Amministrazione penitenziaria.

5. Paternità in carcere.

*Ciò che bisogna conquistare
è l’originalità della relazione (Barthes).*

Va ricordato a questo proposito che sono 2,1 milioni i minorenni in Europa ad avere un genitore in carcere, mentre in Italia si calcola siano circa centomila.

Il 95% della popolazione detentiva italiana è di genere maschile, per cui questa situazione coinvolge soprattutto i padri carcerati, e anche se questo non significa si debba prestare minor attenzione alle madri, la paternità in carcere è una tematica che solo recentemente sta emergendo, anche grazie alla maggiore consapevolezza dei padri del loro ruolo. Si assiste per altro a casi in cui i detenuti ricorrono alla fecondazione assistita pur di riuscire a vivere la paternità, anche se non vi sono problemi di fertilità, data l’impossibilità del vivere la sfera sessuale all’interno dell’istituto e non accedendo ai permessi premio, proprio a testimonianza dell’importanza di questa dimensione affettiva.

La paternità in carcere viene tutelata, ma lo è in parte in subordine alla maternità, a cui il legislatore dà la priorità nell’assistenza al figlio, anche perché la normativa è legata ad un periodo storico in cui le donne non lavoravano e si occupavano prevalentemente della crescita dei figli. Questa prevalenza della figura materna è presente sia nella concessione della detenzione domiciliare speciale (art. 47-

⁴ Un ringraziamento va al dottor Carmelo Cantone, prima Provveditore della Toscana, e, ad oggi, della Puglia, per avere sempre sostenuto i progetti sulla genitorialità in carcere, tra cui questa ricerca e un tavolo tematico ad essa dedicato.

quinquies OP), sia nell'autorizzare ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute (art. 30-ter OP). In entrambi i casi, previa la verifica delle altre condizioni necessarie, il padre condannato, imputato o internato viene scelto solo qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.

6. Lo psicologo carcerario e la tutela della paternità in carcere.

Lo psicologo carcerario ha una funzione di osservazione e trattamento, per cui rientra nei suoi compiti il facilitare il rapporto con la famiglia, quando non vi siano situazioni di pregiudizio nel farlo. Vi sono casi infatti in cui il contatto con il genitore può essere fonte di pregiudizio per il minore perché il reato è avvenuto in famiglia, o per decisioni prese a tutela del minore stesso da parte del Tribunale dei Minorenni.

Non sempre tuttavia il detenuto ha consapevolezza della sua condotta pregiudizievole: ho personalmente ascoltato detenuti condannati per uxoricidio chiedere stupiti perché non potevano avere contatti con i figli minori, così come persone detenute per violenza in famiglia domandare che si facilitassero le comunicazioni con i familiari.

Lo psicologo incontra attraverso le voci dei detenuti e, anche dei documenti presenti nel loro fascicolo personale, le storie del loro rapporto con i loro figli, ancor più definito quando il detenuto chiede un colloquio per parlare della propria famiglia.

All'interno della Casa di Reclusione di San Gimignano, in collaborazione con gli educatori e la collega psicologa, abbiamo elaborato un percorso strutturato sulla paternità articolato in momenti diversi a partire dal 2014.

Il percorso prevedeva la presenza di 3 gruppi dedicati alla paternità in alta sicurezza divisi per le fasce di età dei figli, ed un gruppo in media sicurezza (il carcere ha una maggior presenza di detenuti di alta sicurezza). Il percorso prevedeva:

- Lavori di gruppo condotti dagli esperti psicologi con i detenuti;
- Attivazione di uno Sportello d'Ascolto psicologico per colloqui individuali sui temi della genitorialità;
- Percorsi di accoglienza dei minori in visita al carcere con i cani quando vi erano fondi disponibili;
- Collaborazione con scuole o professionisti esterni con autorizzazione direzione in circostanze selezionate;
- Invito a insegnanti o figure esterne che aiutassero a ricostruire il mondo in cui vivevano i minori molto diverso da quello che vedeva l'ingresso in carcere del genitore;
- Giornate dedicate alla genitorialità: festa del papà, giornate di gioco

animate da volontari.

Il percorso ha avuto una forte adesione dei detenuti che spesso hanno affermato di averne tratto elementi utili a migliorare o riprendere la comunicazione con i figli.

Le tematiche emerse sono state varie ed eterogenee: la sofferenza per la distanza, il senso di colpa verso i figli per la loro assenza, la richiesta di consigli sulla modalità con cui comunicare ai figli la loro condizione di detenuti e del motivo per cui lo sono, la malattia e la disabilità dei propri figli, la conflittualità, la difficoltà di gestire il disagio che spesso emerge nel contesto carcerario in cui i bambini si trovano ad effettuare i colloqui, gratitudine (e dispiacere) per delegare al coniuge la responsabilità dell'educazione dei figli, necessità di trattare temi specifici, connessi alle varie fasi evolutive dei figli, l'omosessualità dei figli ...

Gli obiettivi psicologici hanno riguardato principalmente la possibilità di fornire sostegno alla genitorialità e all'immagine che i detenuti conservano come padri, integrando e non negando l'esperienza detentiva. In molti casi vi è stato un confronto sul tipo di reato commesso e un'assunzione di responsabilità rispetto alla propria consapevolezza, spesso negata per evitare un'immagine negativa di sé di fronte ai figli.

Un altro aspetto importante è legato alla possibilità di intervenire in collaborazione con professionisti esterni.

Quando il disagio del pregiudizio o la sofferenza per la lontananza del genitore crea nel minore una sintomatologia clinica di disagio psichico può essere utile una collaborazione tra professionisti del carcere e del territorio. In queste specifiche situazioni si ottengono maggiori possibilità di soluzione della problematica emersa, anche grazie al sostegno mirato che il genitore può fornire.

Nel carcere in cui lavoro è stato possibile attivare con l'unità di neuropsichiatria infantile dell'Ospedale di La Spezia un percorso di presa in carico della minore figlia di detenuto che soffriva di problematiche alimentari e attacchi di panico quando era in visita al carcere. Il padre si rivolse allo psicologo del carcere per cui lo si sostenne nell'indicargli la necessità di un percorso clinico per la figlia che rifiutava le cure. La volontà del padre fu determinante nel consentirle di essere curata, ma ciò avvenne anche perché gli fu spiegata la patologia della figlia. Alla ragazza fu diagnosticata una forma di anoressia grave che portò il Magistrato di sorveglianza a concedere dei permessi per motivi familiari. Ad oggi la ragazza ha risolto i suoi disturbi alimentari, anche se non è mai riuscita a superare il panico all'entrata in istituto, che evita ancora oggi a distanza di 3 anni.

In alcune situazioni lo psicologo del carcere è intervenuto, con l'autorizzazione della direzione, anche nell'accogliere fisicamente i minori che mostravano difficoltà nell'ingresso al carcere accompagnando le famiglie nella sala colloqui creando situazioni ludiche per facilitare l'incontro col genitore, che non vedevano da così tanto tempo da risultare loro estraneo.

7. Conclusioni.

La pena deve avere una capacità progettuale per garantire l'inserimento sociale e la diminuzione della recidiva, perché come diceva Borsellino, l'adesione alla norma avviene soprattutto per consenso. Durante la Festa del papà organizzata in carcere un bambino di 8 anni chiese al padre detenuto in alta sicurezza, che aveva fatto un lungo percorso positivo partecipando anche ai gruppi sulla paternità, indicando le mura che circondavano il carcere: *“Papà ma da dove pensi potresti scappare? ... Perché bisogna trovare un punto se no ti vedono e ti sparano”*. Il padre gli rispose che sarebbe uscito dalla porta principale a fine pena perché era in carcere per scelte sbagliate. Dopo pochi mesi uscì in affidamento in prova ai servizi sociali. Il percorso di educazione alla legalità del figlio e la rottura di alcune catene malavitose iniziò anche da quelle parole.

Uno Stato di Diritto, assumendosi la responsabilità di cercare di promuovere iniziative per ridurre almeno parte del disagio dei figli detenuti, li riconosce come vittime secondarie del reato compiuto dai padri. Il carcere testimonia così una cultura della legalità nel cercare di garantire il diritto al rapporto affettivo con il genitore. L'ampliamento del numero delle telefonate può per esempio aiutare la comunicazione affettiva, così come la promozione di percorsi psicologici mirati, pur nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza.

Voglio comunque dire che molti rapporti con i figli sono raccontati come positivi e gratificanti, come mostrano le lettere che i detenuti spesso ci leggono, perché davvero il legame padre figlio riesce a superare la sbarre di una cella ...

«Ho fatto due conti con la calcolatrice della Benedetta e ho scoperto che uscirai il giorno prima che io compia 18 anni.

Quel giorno saranno tredici anni che sei sparito da casa, ma almeno diventerò grande – come dicono i miei amici – sentendo la tua voce che mi dirà “buon compleanno, Giacomo”.

Me lo dirai guardandomi negli occhi e non per telefono come in questi ultimi anni. La mia vita sarà segnata per sempre dalla tua storia.

Quando diventerò grande potrò dire d'aver imparato presto che le bugie hanno le gambe corte e che è meglio essere poveri ma dormire la notte piuttosto che viaggiare su una barca e provare paura quando suona il campanello all'alba. Io e Benedetta siamo ancora qui che ti aspettiamo perché la mamma ci ha sempre detto: “papà un giorno avrà bisogno di voi”. E quando tu avrai bisogno, papà, sappi che noi ci saremo sempre. Torna a casa presto, ti prego!⁵».

⁵ Lettera di un figlio al padre carcerato pubblicata, in <http://fuori-dalla-sacrestia-padova.blogautore.repubblica.it/2012/03/19/lettera-di-un-bambino-al-papa-detenuto-nella-festa-del-papà>.